

1977, n. 63, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 novembre 1979

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 84.

Integrazione del finanziamento della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, relativa ai servizi pubblici di trasporto.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La spesa per i contributi omnicomprensivi di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, già quantificata per l'esercizio finanziario 1979 in lire 20.000 milioni, è elevata per lo stesso esercizio a lire 22.000 milioni.

Alla maggiore spesa di L. 2.000 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Integrazione contributo omnicomprensivo azienda trasporti ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 2.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 2.000.000.000
Totale in diminuzione	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

In aumento:

Cap. 032003185 « Contributo omnicomprensivo alle aziende e ai Consorzi di Bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale ».	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
--	------------------	------------------

Art. 3

A partire dall'esercizio finanziario 1980, l'ammontare del contributo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre